



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per la mobilità sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Centro  
Ufficio 3- Motorizzazione civile di Firenze e  
Sezioni Coordinate di Grosseto-Pistoia-Siena  
Via Santa Croce dell'Osmannoro 8/10 Sesto F.no (FI)  
mail: [direzione.upfi@mit.gov.it](mailto:direzione.upfi@mit.gov.it)  
pec: [umc-firenze@pec.mit.gov.it](mailto:umc-firenze@pec.mit.gov.it)

### COMUNICAZIONE PER L'UTENZA SMARRIMENTO PATENTE DI GUIDA

Nel caso di smarrimento o furto della patente occorre presentare denuncia agli organi di polizia e ottenere un duplicato del documento.

#### **1). Denuncia agli organi di polizia**

L'intestatario del documento deve presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore.

Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.

Al momento della denuncia l'organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell'utente oppure se il duplicato dovrà essere richiesto dall'interessato ad un Ufficio motorizzazione civile.

In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per poter guidare. Il permesso provvisorio è valido solo in Italia.

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.

Se, al momento della denuncia, la patente risulta "**duplicabile**" occorre **presentare all'organo di Polizia 2 fotografie** uguali, formato tessera: l'organo di Polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida.

Entro 24 ore dall'invio della denuncia al Ministero l'interessato dovrà effettuare un versamento mediante **bollettino PagoPA** con la tariffa N007-**diritti € 10,20 - duplicato patente per smarrimento o sottrazione.**

**N.B. Il pagamento è indispensabile per l'emissione del nuovo documento, ma non è necessario per ottenere il rilascio del permesso provvisorio da parte dell'organo di Polizia.**

#### **Il Ministero**

ricevuta la richiesta di duplicato inviata dall'organo di Polizia verifica che il pagamento del bollettino PagoPA sia corretto e che il codice fiscale del richiedente (informazione che deve essere indicata all'atto del pagamento) corrisponda al codice fiscale dell'intestatario della patente.

Solo se il versamento risulta effettuato correttamente, verrà dato corso mediante emissione e **spedizione del nuovo documento di guida all'indirizzo di residenza** dell'intestatario tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario da pagare al postino che effettua la consegna.

**Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dall'organo di Polizia, occorre contattare il numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la patente oppure inviare una email a : [uco.dgmot@mit.gov.it](mailto:uco.dgmot@mit.gov.it):**

Nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.

**Se al momento della denuncia la patente risulta "non duplicabile" l'interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio motorizzazione civile.**

\*\*\*\*\*

Nel caso di smarrimento o furto della carta di circolazione/**Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU)** occorre fare la denuncia agli organi di polizia e ottenere un nuovo documento.

L'intestatario del documento deve fare la denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore.

Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.

Al momento della denuncia l'organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell'utente oppure se il nuovo documento dovrà essere richiesto dall'interessato ad un Ufficio motorizzazione civile.

In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per circolare con il proprio veicolo.

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, il documento identificato nella denuncia non è più valido ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutto.

**Se, al momento della denuncia, il documento risulta "duplicabile" l'organo di Polizia invia una richiesta di emissione di un nuovo documento al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di circolazione del veicolo**

**il cittadino deve pagare un bollettino PagoPA per la tariffa per la carta di circolazione N007-diritti € 10,20 - duplicato carta di circolazione per smarrimento o sottrazione oppure per la tariffa per il documento unico N007-DIRITTI € 10,20 - duplicato documento unico per smarrimento o sottrazione (DUPLICABILE UCO)**

**N.B. Il pagamento è indispensabile per l'emissione del nuovo documento, ma non è necessario per ottenere il rilascio del permesso provvisorio da parte dell'organo di Polizia**